

n. 2/2015

Roma, luglio 2015.

LA NATURA GIURIDICA DEL PIANO DI RIENTRO

Sentenza della Corte di Cassazione n. 19892/2014.

1. Il caso.

Con la sentenza n. 19892 del 19.09.2014, la Corte di Cassazione ha avuto modo di tornare ad affrontare il tema della natura giuridica del piano di rientro (nella specie sottoscritto da un cliente nei confronti di un Istituto di credito), questione ormai molto dibattuta soprattutto per gli effetti processuali che possono derivare dalla sua sottoscrizione¹. Nella specie, con la

¹ Tale pronuncia è stata emessa conformemente al precedente orientamento secondo il quale: *“La ricognizione di debito, al pari della promessa di pagamento, non costituisce autonoma fonte di obbligazione, ma ha soltanto effetto conservativo di un preesistente rapporto fondamentale, realizzandosi, ai sensi dell'art. 1988 c.c. - nella cui previsione rientrano anche dichiarazioni titolate - un'astrazione meramente processuale della causa, comportante l'inversione dell'onere della prova, ossia l'esonero del destinatario della promessa dall'onere di provare la causa o il rapporto fondamentale, mentre resta a carico del promittente l'onere di provare l'inesistenza o la invalidità o l'estinzione di detto rapporto, sia esso menzionato oppure no nella ricognizione di debito. Ne consegue che qualora il promissario, agendo per l'adempimento dell'obbligazione, dia la prova della promessa, incombe sul promittente l'onere di provare la inesistenza o la invalidità o l'estinzione del rapporto fondamentale. A tal fine non è sufficiente che lo stesso alleghi e dimostri che «altro» rapporto fondamentale è*

pronuncia *de qua*, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso presentato dal cliente avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma che aveva riformato – in accoglimento del gravame proposto dall'Istituto – la sentenza di primo grado di declaratoria di nullità della clausola relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, nonostante tra le parti fosse stato sottoscritto un piano di rientro, con contestuale riduzione del *quantum debeatur*.

In particolare, il Tribunale aveva ritenuto parzialmente fondata la domanda attorea – escludendo la natura transattiva o novativa del piano di rientro e ritenendo nulla la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi – e, in sede di gravame, la Corte d'Appello adita aveva accolto l'impugnazione proposta dalla Banca. Secondo il Giudice del gravame, infatti, pur dovendosi escludere la natura transattiva del piano di rientro, le parti *“avevano voluto eliminare ogni incertezza in*

stato estinto, dovendo viceversa provare l'identità tra tale rapporto e quello presunto per effetto della ricognizione di debito, non bastando una mera «compatibilità» astratta tra i due titoli” (Cass. Civ., sez. III, 23 febbraio 2006, n.4019).

ordine al rapporto preesistente”, facendo discendere da ciò l’intangibilità delle clausole eventualmente affette da nullità.

Ebbene, proprio avverso tale pronuncia, la società correntista proponeva ricorso per Cassazione deducendo, in particolare, la violazione degli artt. 1987 e 1988 c.c., per non avere il Giudice del gravame, correttamente qualificato il piano di rientro come *“ricognizione del debito ed avere ad esso riconosciuto efficacia conservativa degli obblighi preesistenti”*.

Con la sentenza in commento la Suprema Corte ha dunque cassato la sentenza d’appello, affermando che *“il piano di rientro concordato tra la banca ed il cliente, ove abbia natura meramente ricognitiva del debito, non ne determina l’estinzione, né lo sostituisce con nuove obbligazioni, sicché resta valida ed efficace la successiva contestazione della nullità delle clausole negoziali preesistenti”*.

I Giudici di legittimità, pertanto, nel riconoscere la natura ricognitiva del piano di rientro - e ciò sulla scorta del precedente orientamento - hanno escluso che, sul piano degli effetti giuridici, possa realizzarsi l’effetto preclusivo di ogni successiva contestazione ravvisato dalla Corte d’Appello, in quanto incompatibile con la natura ricognitiva dell’atto.

2. La natura ricognitiva del piano di rientro.

La pronuncia in esame muove dall’analisi dell’art. 1988 c.c secondo cui *“La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale.*

L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.

In virtù della citata norma, dunque, con la ricognizione del debito si ha un effetto confermativo di un preesistente rapporto fondamentale, che determina l’astrazione processuale della *causa debendi*, con la conseguenza che il destinatario è dispensato dall’onere di provare l’esistenza e la validità del predetto rapporto, che si presume fino a prova contraria; essa, perciò, non costituisce autonoma fonte dell’obbligazione ma produce esclusivamente l’inversione dell’onere di provare il titolo costitutivo del debito.

Resta, pertanto, a carico del promittente l’onere di provare l’inesistenza o la invalidità o l’estinzione del rapporto fondamentale, sia esso o meno menzionato nella ricognizione del debito.

Sulla basi di tali premesse, la Suprema Corte da un lato conferma l’interpretazione seguita in sede di gravame, laddove qualifica il piano di rientro come avente natura ricognitiva e non transattiva o novativa, non riscontrando nel caso di specie l’intenzione di estinguere le precedenti obbligazioni e la sostituzione delle stesse con un regolamento d’interessi mutato; dall’altro, tuttavia, ne contesta le conclusioni sul piano degli effetti giuridici.

Ed invero, il ragionamento logico giuridico della pronuncia in commento muove dall’interpretazione del contenuto del piano di rientro, qualificato «correttamente» dal giudice di merito

come avente natura ed efficacia ricognitiva, essendone espressamente escluso il contenuto transattivo e novativo: il primo (quello transattivo) non ravvisando nel piano di rientro alcuna reciproca rinuncia delle parti alle rispettive pretese al fine di prevenire una lite; il secondo (quello novativo) non essendosi prodotto alcun effetto estintivo delle obbligazioni preesistenti né alcun mutamento nel quadro della regolamentazione degli interessi delle parti, ad eccezione della previsione di una dilazionata scansione temporale ai fini dell'adempimento. Prosegue la Corte di legittimità evidenziando come da tale processo interpretativo - seppure condivisibile - siano tuttavia scaturite *"conclusioni non corrette sul piano degli effetti giuridici"* in quanto *"non può farsi discendere dalla rilevata natura ricognitiva del piano di rientro la intangibilità delle clausole negoziali affette - eventualmente - da nullità (...) né l'effetto preclusivo di ogni successiva contestazione"*. In altri termini, la natura ricognitiva del piano di rientro non determinerebbe l'estinzione delle obbligazioni in precedenza assunte, né tanto meno la sostituzione delle stesse con un regolamento di interessi mutato.

Conclusivamente, la Cassazione accoglie il ricorso della società correntista cassando la pronuncia con rinvio alla Corte d'Appello di Roma in diversa composizione affinché, qualificato il piano di rientro *inter partes* come atto ricognitivo, ne escluda l'efficacia estintiva sulle condizioni contrattuali del rapporto preesistente, con conseguente validità ed

efficacia dell'eccezione di nullità relativa alla clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi.

3. Inversione dell'onere della prova.

Sulla scorta di tale principio di diritto rimane all'interprete da chiedersi come di fronte all'eccezione di riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. sollevata dall'Istituto di credito, il correntista possa fornire la prova contraria in ordine all'estinzione /nullità del titolo costitutivo del rapporto.

Ebbene, tale onere non potrà che essere assolto unicamente attraverso la produzione in giudizio da parte del correntista di tutta la documentazione contrattuale relativa al rapporto oggetto di contestazione, nonché di tutti gli estratti conto, partendo dall'origine del rapporto e dal c.d. saldo zero.

Su tale ultimo aspetto la recentissima pronuncia della Cassazione n. 9201/2015 ha evidenziato come l'invio periodico degli estratti conto al correntista ponga quest'ultimo in posizione paritaria rispetto alla banca sotto il profilo della possibilità di produrre il documento.

4. Conclusioni.

Alla luce delle considerazioni sopra effettuate, secondo la sentenza in commento le condizioni negoziali preesistenti alla sottoscrizione di un piano di rientro non subirebbero alcuna trasformazione o sostituzione, ragione per la quale dalla natura ricognitiva dello stesso non potrebbe farsi discendere la

intangibilità delle clausole negoziali eventualmente affette da nullità.

Ciononostante, la sottoscrizione di un piano di rientro e la conseguente natura ricognitiva dello stesso comporterebbe, nello stesso tempo, l'inversione dell'onere della prova *ex art.* 1988 c.c., per cui sarà il cliente/correntista a dover fornire la prova dell'inesistenza/nullità/estinzione del rapporto fondamentale.

Ne consegue per l'Istituto di credito la necessità di valutare se conferire ai piani di rientro natura novativa o transattiva. Al riguardo parrebbe da escludere l'opportunità di sottoscrivere piani di rientro con efficacia novativa, soprattutto nelle ipotesi in cui il creditore sia già in possesso di un titolo esecutivo o di garanzie, in quanto potrebbero sorgere problemi in ordine alla loro permanenza, proprio in considerazione della natura novativa del piano di rientro.

Anche l'efficacia transattiva potrebbe creare problemi di siffatto tenore, qualora dall'interpretazione complessiva dell'accordo emergessero elementi volti a conferire allo stesso natura novativa, rendendo l'accordo la fonte delle obbligazioni.

A ben vedere, per tutelarsi da eventuali contestazioni future e senza incorrere nei rischi che un accordo novativo comporta, il creditore che accorda una dilazione dovrebbe preoccuparsi di inserire - o pretendere che il debitore inserisca - nel piano di rientro una dichiarazione espressa di rinuncia a sollevare in futuro eccezioni in ordine al rapporto ed alle

clausole contrattuali regolamentatrici dello stesso.

Dott.ssa Giulia Lo Mastro
Studio Legale Mannocchi & Fioretti
Sede di Roma

This document is not a legal opinion as it is only for M&F's Clients information purposes. It is M&F property and cannot be disclosed to any subject different to the receiver, without prior written authorization.